Contratti di solidarietà stipulati successivamente al 14/06/95

10 Aprile 2008

Si segnala per conoscenza che l'Inps, con l'allegata circolare n. 38/08, ha fornito le istruzioni applicative relative ai contratti di solidarietà stipulati dalle imprese rientranti nella Cigs ai sensi della L. n. 223/91.

In particolare, si comunica lo sblocco delle agevolazioni contributive per i contratti di solidarietà stipulati dopo il 31 dicembre 2002 ed entro il 31 dicembre 2003.

L'Istituto ricorda, inoltre che la suddetta riduzione è alternativa al beneficio degli sgravi degli oneri sociali nei territori del Mezzogiorno e ad altre forme di riduzioni contributive previste a qualunque altro titolo.

La procedura per ottenere la riduzione in parola deve essere attivata su istanza del datore di lavoro alla Sede Inps competente che provvederà, previa verifica dei presupposti per il riconoscimento della stessa, ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "7K".

3435-Circolare Inps. n. 38-08.pdfApri